



COMUNE DI SOLARINO

*** Provincia di Siracusa ***
Piazza Plebiscito n° 34 - C.A.P. 96010 SOLARINO (SR)

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2004

IL SINDACO

A norma dell'art.1932 del D. Lgs. 15-03-2010, n. 66

RENDE NOTO

Che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel mese di Gennaio il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'ufficio di Leva Comunale.

ART. 1933 D. Lgs. n. 66/2010

Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante essi dimorino altrove, siano assenti, siano espatriati, etc.
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcun dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

Solarino, 08/01/2021



IL SINDACO
Sebastiano Scorpo